

ITALIA

LIMITAZIONI ED ECCEZIONI PER GLI SPOSTAMENTI DA E PER L'ESTERO FINO AL 30 APRILE 2021

CROAZIA: <http://www.viaggiare Sicuri.it/country/HRV>

SLOVENIA: <http://www.viaggiare Sicuri.it/country/SVN>

Le misure sul territorio nazionale

Il Consiglio dei Ministri ha deliberato la proroga dello stato di emergenza sul territorio nazionale fino al 30 aprile 2021, in conseguenza del rischio sanitario connesso alla diffusione di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, con particolare riferimento al nuovo coronavirus SARS-CoV-2 e alla patologia ad esso associata, COVID-19.

Gli spostamenti da/per l'estero sono regolati dal DPCM 2 marzo 2021

(<http://www.governo.it/it/articolo/covid-19-il-presidente-draghi-firma-il-nuovo-dpcm/16343>), in vigore dal 6 marzo al 30 aprile 2021. Il DPCM continua a basarsi su elenchi di Paesi per i quali sono previste differenti misure. Tali elenchi sono contenuti nell'Allegato 20 e possono essere modificati con apposita Ordinanza adottata dal Ministro della Salute, di concerto con il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

ATTENZIONE: Fino al 30 aprile 2021, è in vigore l'Ordinanza 30 marzo 2021 del Ministro della Salute (<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/30/21A02015/sg>), come prorogata dall'Ordinanza 2 aprile 2021 (<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/03/21A02151/sg>). Tale Ordinanza prevede misure restrittive aggiuntive per tutti coloro che hanno soggiornato o transitato, nei 14 (quattordici) giorni antecedenti all'ingresso in Italia, in uno o più Stati e territori di cui all'elenco C (<http://www.viaggiare Sicuri.it/approfondimenti-insights/saluteinviaggio>).

Di seguito sono riportati gli elenchi di Paesi e le disposizioni relative a ingresso in Italia e spostamenti dall'Italia.

ELENCO A – San Marino, Città del Vaticano: nessuna limitazione.

ELENCO B – Stati e territori a basso rischio epidemiologico che verranno individuati, tra quelli di cui all'elenco C, con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 49, comma 2 del DPCM 2 marzo 2021 (http://www.governo.it/sites/governo.it/files/DPCM_20210302.pdf). Al momento, nessuno Stato rientra in questo elenco.

SPOSTAMENTI dall'Italia e INGRESSO/RIENTRO in Italia: sono consentiti gli spostamenti da/per i Paesi in elenco B, senza obbligo di motivazione. È necessario verificare sempre la normativa prevista per l'ingresso in ciascun Paese, in quanto potrebbero essere previste limitazioni da parte delle Autorità locali. Si raccomanda di consultare le Schede Paese di interesse, su Viaggiare Sicuri. Al rientro in Italia, fatte salve le limitazioni eventualmente previste su base regionale, vige solo l'obbligo di compilare un'auto-dichiarazione (<https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html>).

ELENCO C - Austria (con limitazioni specifiche, descritte nel paragrafo dedicato), Belgio, Bulgaria, Cipro, **Croazia**, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al

di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, **Slovenia**, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco, Israele.

ATTENZIONE: Dal 7 al 30 aprile 2021, è in vigore l'Ordinanza 2 aprile 2021 del Ministro della Salute (<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/03/21A02151/sg>). Tale Ordinanza prevede che tutti coloro che hanno soggiornato o transitato, nei 14 (quattordici) giorni antecedenti all'ingresso in Italia, in uno o più Stati e territori di cui all'elenco C, indipendentemente dall'esito del test molecolare o antigenico già richiesto per l'ingresso in Italia (vedere paragrafi successivi), devono sottoporsi anche a un periodo di 5 (cinque) giorni di quarantena presso l'abitazione o la dimora, previa comunicazione del proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio. È obbligatorio, inoltre, effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei cinque giorni di quarantena. Solo in caso di soggiorno/transito in Tirolo nei 14 giorni precedenti l'ingresso in Italia, il periodo di isolamento fiduciario è pari non a 5 (cinque) ma a 14 (quattordici) giorni.

Fanno eccezione i casi già previsti dall'art. 51 comma 7 del DPCM 2 marzo 2021.

SPOSTAMENTI dall'Italia: in base alla normativa italiana, gli spostamenti da/per i Paesi dell'elenco C sono consentiti senza necessità di motivazione (fatte salve le limitazioni previste in Italia su base regionale). È sempre possibile che questi Paesi prevedano restrizioni all'ingresso. Si raccomanda di consultare sempre la Scheda del Paese di interesse su [ViaggiareSicuri](#), per verificare eventuali restrizioni all'ingresso da parte delle Autorità locali.

INGRESSO/RIENTRO IN ITALIA: Per l'ingresso in Italia, in caso di soggiorno o transito dai Paesi dell'elenco C nei 14 giorni precedenti, oltre a compilare un'autodichiarazione (<https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html>), è obbligatorio informare del proprio ingresso in Italia il Dipartimento di Prevenzione della ASL competente, sottoporsi a test molecolare o antigenico, effettuato a mezzo di tampone e risultato negativo, nelle 48 ore antecedenti all'ingresso nel territorio italiano. In caso di mancata presentazione dell'attestazione relativa al test molecolare o antigenico prescritto, si è sottoposti a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria. Dal 7 al 30 aprile 2021, è in vigore l'Ordinanza 2 aprile 2021 del Ministro della Salute

(<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/03/21A02151/sg>). Tale Ordinanza prevede che tutti coloro che hanno soggiornato o transitato, nei 14 (quattordici) giorni antecedenti all'ingresso in Italia, in uno o più Stati e territori di cui all'elenco C, indipendentemente dall'esito del test molecolare o antigenico già richiesto per l'ingresso in Italia (vedere paragrafi successivi), devono sottoporsi anche a un periodo di 5 (cinque) giorni di quarantena presso l'abitazione o la dimora, previa comunicazione del proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio. È obbligatorio, inoltre, effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei cinque giorni di quarantena. Solo in caso di soggiorno/transito in Tirolo nei 14 giorni precedenti l'ingresso in Italia, il periodo di isolamento fiduciario è pari non a 5 (cinque) ma a 14 (quattordici) giorni.

Fanno eccezione i casi già previsti dall'art. 51 comma 7 del DPCM 2 marzo 2021

(http://www.governo.it/sites/governo.it/files/DPCM_20210302.pdf) e riportati in chiusura, nel paragrafo dedicato.

ECCEZIONI ALL'OBBLIGO DI TEST MOLECOLARE O ANTIGENICO E/O ISOLAMENTO FIDUCIARIO

Fatte salve le specifiche disposizioni adottate per il Brasile (Paese a cui non si applicano le eccezioni generali descritte di seguito, tranne quanto previsto alla lettera q), sono previste alcune, limitate eccezioni all'obbligo di isolamento fiduciario, sorveglianza e obbligo di test molecolare o antigenico.

A condizione che non insorgano sintomi compatibili con COVID-19 e fermi restando gli obblighi di auto-dichiarazione, le disposizioni relative all'obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, all'utilizzo del mezzo privato per raggiungere la destinazione finale e all'obbligo di tampone NON si applicano:

- a) all'equipaggio dei mezzi di trasporto;
- b) al personale viaggiante;
- c) ai movimenti da e per gli Stati e territori di cui all'elenco A dell'allegato 20;
- d) agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria;
- e) agli ingressi per ragioni non differibili, previa autorizzazione del Ministero della salute (<http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.js?lingua=italiano&id=5411&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto&tab=9>) e con obbligo di presentare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli un'attestazione di essersi sottoposti, nelle quarantotto ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
- f) a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle centoventi ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5;
- g) a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a trentasei ore, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5;
- h) ai cittadini e ai residenti degli Stati e territori di cui agli elenchi A, B, C e D che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro. Tuttavia, se nei 14 giorni precedenti l'ingresso in Italia c'è stato un soggiorno o un transito dai Paesi dell'Elenco C, il test molecolare o antigenico rimane d'obbligo, così come la quarantena di 5 giorni e il successivo test;**
- i) al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo di cui all'art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
- j) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
- k) al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;
- l) ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e delle Forze di Polizia, al personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei Vigili del fuoco nell'esercizio delle loro funzioni;
- m) agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana;

- n) agli ingressi mediante voli “Covid-tested” (vedere sezione dedicata), conformemente all’ordinanza del Ministro della Salute 23 novembre 2020 e successive modificazioni e integrazioni;
- o) per la partecipazione a competizioni sportive di cui all’articolo 18, comma 1, è in ogni caso consentito (anche dal Brasile) l’ingresso nel territorio nazionale ad atleti, tecnici, giudici e commissari di gara, rappresentanti della stampa estera e accompagnatori che nei quattordici giorni precedenti hanno soggiornato o transitato in Paesi o territori esteri indicati agli elenchi B, C, D ed E dell’allegato 20, inclusi i Paesi dai quali è vietato l’ingresso in Italia, alle seguenti condizioni: a) adempimento degli obblighi di dichiarazione di cui all’articolo 50; b) presentazione al vettore, all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo; c) svolgimento della competizione sportiva in conformità con lo specifico protocollo adottato dall’ente sportivo organizzatore dell’evento.

Ai fini dell’ingresso nel territorio nazionale, i bambini di età inferiore ai due anni sono esentati dall’effettuazione del test molecolare o antigenico.

La dichiarazione per l’ingresso in Italia è disponibile cliccando qui:

<https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html>

È disponibile un questionario per chi è in partenza per l’estero o deve rientrare in Italia, basato sulla normativa italiana attualmente in vigore. Il questionario ha carattere meramente informativo, non ha valore legale e il risultato ottenuto non garantisce l’ingresso in Italia né nel Paese di destinazione: <https://infocovid.viaggiasesicuri.it/>

Dpcm del 2 marzo 2021

Capo VI

Ulteriori misure di contenimento del contagio sulle aree del territorio nazionale concernenti gli spostamenti da e per l’estero

Art. 49

(Limitazioni agli spostamenti da e per l'estero)

1. Sono vietati gli spostamenti per Stati e territori di cui all'elenco E dell'allegato 20, nonché l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati e territori di cui al medesimo elenco E nei quattordici giorni antecedenti, salvo che ricorrano uno o più dei seguenti motivi, comprovati mediante la dichiarazione di cui all’articolo 50, comma 1:

- a) esigenze lavorative;
- b) assoluta urgenza;
- c) esigenze di salute;
- d) esigenze di studio;
- e) rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
- f) ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati membri dell'Unione europea, di Stati parte dell'accordo di Schengen, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino, dello Stato della Città del Vaticano;

- g) ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle persone fisiche di cui alla lettera f), come definiti dagli articoli 2 e 3 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 e abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE;
- h) ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché di cittadini di Stati terzi che derivano il diritto di residenza da altre disposizioni europee o dalla normativa nazionale;
- i) ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle persone fisiche di cui alla lettera h), come definiti dagli articoli 2 e 3 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 e abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE;
- j) l) ingresso nel territorio nazionale per raggiungere il domicilio, l'abitazione o la residenza di una persona di cui alle lettere f) e h), anche non convivente, con la quale vi è una comprovata e stabile relazione affettiva.

2. Nelle more dell'adozione del successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, gli elenchi di cui all'allegato 20 possono essere modificati con ordinanza del Ministro della salute, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. Sono fatte salve le limitazioni disposte per specifiche aree del territorio nazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 33 del 2020, nonché le limitazioni disposte in relazione alla provenienza da specifici Stati e territori ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 33 del 2020.

4. Ai soggetti, cui si applicano le ordinanze del Ministro della salute 9 gennaio 2021 e 13 febbraio 2021, recanti "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", che si trovano nelle situazioni previste all'articolo 51, comma 7, lettere f), m) e n), è comunque consentito, previa autorizzazione del Ministero della salute o secondo protocolli sanitari validati, in deroga ai commi da 1 a 6 del medesimo articolo 51, l'ingresso nel territorio nazionale per ragioni comprovate e non differibili, secondo la seguente disciplina:

- a) adempimento degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 50;
- b) presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
- c) sottoposizione a un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento.

5. Per la partecipazione a competizioni sportive di cui all'articolo 18, comma 1, è in ogni caso consentito l'ingresso nel territorio nazionale ad atleti, tecnici, giudici e commissari di gara, rappresentanti della stampa estera e accompagnatori che nei quattordici giorni precedenti hanno

soggiornato o transitato in Paesi o territori esteri indicati agli elenchi B, C, D ed E dell'allegato 20, inclusi i Paesi dai quali è vietato l'ingresso in Italia, alle seguenti condizioni:

- a) adempimento degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 50;
- b) presentazione al vettore, all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
- c) svolgimento della competizione sportiva in conformità con lo specifico protocollo adottato dall'ente sportivo organizzatore dell'evento.

6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2 dell'ordinanza del Ministro della salute 13 febbraio 2021, alle persone che hanno soggiornato o transitato in Brasile nei 14 giorni precedenti, l'ingresso nel territorio nazionale è consentito altresì per raggiungere il domicilio, abitazione o residenza dei figli minori.

Art. 50

(Obblighi di dichiarazione in occasione dell'ingresso nel territorio nazionale dall'estero)

1. Fermi restando i divieti e le limitazioni di ingresso in Italia stabiliti all'articolo 49, chiunque fa ingresso per qualsiasi durata nel territorio nazionale da Stati o territori esteri di cui agli elenchi B, C, D, ed E dell'allegato 20 è tenuto a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare controlli una dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante l'indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche, di:

- a) Paesi e territori esteri nei quali la persona ha soggiornato o transitato nei quattordici giorni anteriori all'ingresso in Italia;
- b) motivi dello spostamento conformemente all'articolo 49, nel caso di ingresso da Stati e territori di cui all'elenco E dell'allegato 20;
- c) nel caso di soggiorno o transito nei quattordici giorni anteriori all'ingresso in Italia in uno o più Stati e territori di cui agli elenchi D, ed E dell'allegato 20:
 1. indirizzo completo dell'abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario;
 2. mezzo di trasporto privato che verrà utilizzato per raggiungere il luogo di cui al numero 1) ovvero, esclusivamente in caso di ingresso in Italia mediante trasporto aereo di linea, ulteriore mezzo aereo di linea di cui si prevede l'utilizzo per raggiungere la località di destinazione finale e il codice identificativo del titolo di viaggio;
 3. recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l'intero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario;
 4. eventuale sussistenza di una o più circostanze di cui all'articolo 51, comma 7.

2. Nei casi espressamente previsti dal presente decreto e negli altri casi in cui ciò sia prescritto dall'autorità sanitaria nell'ambito dei protocolli di sicurezza previsti dal presente decreto, è fatto obbligo di presentare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli un'attestazione di essersi sottoposti, nelle quarantotto ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.

3. Le persone, che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso in Italia, in Stati o territori di cui agli elenchi C, D ed E dell'allegato 20, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio.

4. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, resta fermo l'obbligo per chiunque di segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell'Autorità sanitaria, ad isolamento.

Art. 51

(Sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario e obblighi di sottoporsi a test molecolare o antigenico a seguito dell'ingresso nel territorio nazionale dall'estero)

1. Le persone che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso in Italia, in Stati o territori di cui agli elenchi D ed E dell'allegato 20, anche se asintomatiche, si attengono ai seguenti obblighi:

- a) compiono il percorso dal luogo di ingresso nel territorio nazionale o dal luogo di sbarco dal mezzo di linea utilizzato per fare ingresso in Italia all'abitazione o alla dimora dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario esclusivamente con il mezzo privato indicato ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera c), fatto salvo il caso di transito aeroportuale di cui al comma 2;
- b) sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora indicata ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera c).

2. In deroga al comma 1, lettera a), in caso di ingresso nel territorio nazionale mediante trasporto aereo di linea, è consentito proseguire, mediante altro mezzo aereo di linea, il viaggio verso la destinazione finale indicata nella dichiarazione di cui all'articolo 50, comma 1, lettera c), a condizione di non allontanarsi dalle aree specificamente destinate all'interno delle aerostazioni.

3. Nell'ipotesi di cui ai commi 1 e 2, se dal luogo di ingresso nel territorio nazionale o dal luogo di sbarco dal mezzo di linea utilizzato per fare ingresso in Italia non è possibile raggiungere effettivamente mediante mezzo di trasporto privato l'abitazione o la dimora, indicata come luogo di effettuazione del periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario, fermo restando l'accertamento da parte dell'Autorità giudiziaria in ordine all'eventuale falsità della dichiarazione resa all'atto dell'imbarco ai sensi dell'articolo 50, comma 1, l'Autorità sanitaria competente per territorio informa immediatamente la Protezione civile regionale che, in coordinamento con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, determina le modalità e il luogo dove svolgere la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo delle persone sottoposte alla predetta misura. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, i soggetti di cui al periodo precedente sono obbligati a segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria.

4. Ad eccezione delle ipotesi nelle quali vi sia insorgenza di sintomi COVID-19, durante il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario effettuati secondo le modalità previste dai commi da 1 a 3, è sempre consentito per le persone sottoposte a tali misure avviare il computo di un nuovo periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario presso altra abitazione o dimora, diversa da quella precedentemente indicata dall'Autorità sanitaria, a condizione che sia trasmessa alla stessa Autorità la dichiarazione prevista dall'articolo 50, comma 1, integrata con l'indicazione dell'itinerario che si intende effettuare, e garantendo che il trasferimento verso la nuova abitazione o dimora avvenga esclusivamente con mezzo privato. L'Autorità sanitaria, ricevuta la comunicazione di cui al precedente periodo, provvede ad inoltrarla immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente in relazione al luogo di destinazione per i controlli e le verifiche di competenza.

5. L'operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti provvedono, sulla base delle comunicazioni di cui al presente articolo, alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate:

- a) contattano telefonicamente e assumono informazioni, il più possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;
- b) avviata la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, l'operatore di sanità pubblica informa inoltre il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta da cui il soggetto è assistito anche ai fini dell'eventuale certificazione ai fini INPS (circolare INPS HERMES 0000716 del 25 febbraio 2020);
- c) in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l'assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all'INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena precauzionale, specificandone la data di inizio e fine;
- d) accertano l'assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonché degli altri eventuali conviventi;
- e) informano la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le modalità di trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di sintomi;
- f) informano la persona circa la necessità di misurare la temperatura corporea due volte al giorno (la mattina e la sera), nonché di mantenere:

1) lo stato di isolamento per quattordici giorni dall'ultima esposizione;

2) il divieto di contatti sociali;

3) il divieto di spostamenti e viaggi;

4) l'obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza;

g) in caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:

1) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e l'operatore di sanità pubblica;

2) indossare una mascherina chirurgica e allontanarsi dagli altri conviventi;

3) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un'adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario;

h) l'operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo aver consultato il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, il medico di sanità pubblica procede secondo quanto previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della salute del 22 febbraio 2020, e successive modificazioni e integrazioni.

6. Nel caso di soggiorno o transito nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso in Italia in uno o più Stati e territori di cui all'elenco C dell'allegato 20, si applica l'obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell'attestazione di essersi sottoposti, nelle quarantotto ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo. In caso di mancata presentazione dell'attestazione di cui al presente comma, si applicano i commi da 1 a 5.

7. A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 50, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 non si applicano:

a) all'equipaggio dei mezzi di trasporto;

b) al personale viaggiante;

c) ai movimenti da e per gli Stati e territori di cui all'elenco A dell'allegato 20;

d) agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria;

- e) agli ingressi per ragioni non differibili, previa autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli un'attestazione di essersi sottoposti, nelle quarantotto ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
- f) a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle centoventi ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5;
- g) a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a trentasei ore, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5;
- h) ai cittadini e ai residenti di uno Stato membro dell'Unione europea e degli ulteriori Stati e territori indicati agli elenchi A, B, C e D dell'allegato 20 che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro, salvo che nei quattordici giorni anteriori all'ingresso in Italia abbiano soggiornato o transitato in uno o più Stati e territori di cui all'elenco C;
- i) al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo di cui all'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
- k) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
- l) al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a centoventi ore;
- m) ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e delle Forze di Polizia, al personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei Vigili del fuoco nell'esercizio delle loro funzioni;
- n) agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana;
- o) agli ingressi mediante voli «Covid-tested», conformemente all'ordinanza del Ministro della salute 23 novembre 2020 e successive modificazioni;
- p) agli ingressi per competizioni sportive di interesse nazionale in conformità con quanto previsto dall'articolo 49, comma 5.

8. Ai fini dell'ingresso nel territorio nazionale, i bambini di età inferiore ai due anni sono esentati dall'effettuazione del test molecolare o antigenico.

Allegato 20 **Spostamenti da e per l'estero**

Elenco A

Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano.

Elenco B

Stati e territori a basso rischio epidemiologico, individuati, tra quelli di cui all'elenco C, con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 6, comma 2.

Elenco C

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia, (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco.

Elenco D

Australia, Nuova Zelanda, Repubblica di Corea, Ruanda, Singapore, Tailandia, nonché gli ulteriori Stati e territori a basso rischio epidemiologico, individuati, tra quelli di cui all'elenco E, con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 6, comma 2.

Elenco E

Tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco.

<http://www.viaggiasesicuri.it/approfondimenti-insights/saluteinviaggio>

CROAZIA

Le eccezioni in vigore in Croazia dal 1 al 15 aprile, per quanto riguarda le imitazioni degli spostamenti da e per l'estero per contenere l'epidemia da COVID 19 (SARS-CoV-2).

<https://www.koronavirus.hr/privremena-zabrana-i-ogranicenje-prelaska-preko-granicnih-prijelaza-rh/733>

Tutti gli altri passeggeri in arrivo nella Repubblica di Croazia da stati / regioni membri dell'UE / SEE, che attualmente non si trovano sulla cosiddetta lista verde del Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie, deve presentare uno dei seguenti documenti:

1. il test PCR negativo o il test rapido dell'antigene - BAT su SARS-CoV-2 non più vecchio di 48 ore (contando dal momento del tampone fino all'arrivo al valico di frontiera) e se si tratta di un test rapido dell'antigene e gli stessi intendono rimanere più di 10 giorni nella Repubblica di Croazia, devono ripetere il test entro il decimo giorno dalla data di rilascio di tale test;
2. il certificato di vaccinazione per le persone che più di 14 giorni fa hanno ricevuto una seconda dose di vaccino COVID-19. In via eccezionale, nel caso di un vaccino monodose, il certificato di vaccinazione con una singola dose se la dose è stata ricevuta più di 14 giorni prima della data di attraversamento del confine di stato;
3. presentare un certificato che confermi che il titolare dello stesso si è ripreso dall'infezione da virus SARS-COV-2 dopo aver avuto in precedenza un PCR positivo o un test rapido dell'antigene. Tale certificato è valido non prima dell'undicesimo giorno dalla data di arrivo del test positivo ed entro e non oltre il 180° giorno dal giorno del primo test positivo;
4. eseguire il test PCR o il test rapido dell'antigene - BAT su SARS-CoV-2 immediatamente all'arrivo nella Repubblica di Croazia (a proprie spese), con l'obbligo di autoisolamento fino all'arrivo del risultato negativo. In caso di impossibilità di sottoporsi al test, viene determinato l'autoisolamento della durata di dieci (10) giorni.

Le eccezioni agli obblighi di cui sopra sono le seguenti:

- a. lavoratori dipendenti o autonomi che si occupano di lavori d'importanza strategica, inclusi operatori sanitari, lavoratori frontalieri, lavoratori che svolgono lavori in paesi in cui non sono regolarmente residenti, e lavoratori stagionali come specificato nelle Linee guida sulla libera circolazione dei lavoratori durante la pandemia COVID-19, a condizione che non risiedano nella Repubblica di Croazia o fuori dalla Repubblica di Croazia per un periodo più lungo alle ore 12;
- b. alunni, studenti e stagisti che viaggiano all'estero ogni giorno, a condizione che non soggiornino nella Repubblica di Croazia o fuori dalla Repubblica di Croazia per più di 12 ore;
- c. marittimi e lavoratori del settore dei trasporti o fornitori di servizi di trasporto, compresi gli autotrasportatori che trasportano merci per di largo uso nel territorio dello Stato e autotrasportatori in transito;
- d. diplomatici, personale di organizzazioni internazionali e persone che ricevono un invito da parte di organizzazioni internazionali e la cui presenza fisica è necessaria per il funzionamento di queste organizzazioni, ufficiali militari e di polizia e personale umanitario e della protezione civile nell'esercizio delle loro funzioni;
- e. persone che viaggiano per ragioni familiari o di lavoro, compresi i giornalisti nell'esercizio delle loro funzioni;

- f. passeggeri in transito con l'obbligo di lasciare la Repubblica di Croazia entro 12 ore dall'ingresso;
- g. pazienti che viaggiano per motivi di salute.

Le disposizioni relative ai lavoratori frontalieri possono venir applicate pure ad altre categorie di viaggiatori i quali, a causa della natura del loro lavoro, devono attraversare frequentemente il confine di stato (ad esempio atleti che giocano per club di paesi confinanti).

I passeggeri che rientrano in una delle eccezioni menzionate in precedenza sono obbligati a presentare una documentazione credibile al momento dell'ingresso nella Repubblica di Croazia al fine di dimostrare i motivi dell'esenzione.

Tekst sadrži informacije o uvjetima ulaska u Republiku Hrvatsku, s obzirom na privremene zabrane, odnosno ograničenja koja su na snazi zbog suzbijanja širenja bolesti COVID-19.

Ako ne pronađete odgovor na svoje pitanje, obratite se Upravi za granicu MUP-a putem web formulara (<https://mup.gov.hr/uzg-covid/hrvatski/286211>) ili informaciju zatražite od graničnog prijelaza preko kojeg namjeravate putovati (<https://mup.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Tel.%20imenik%20GP.pdf>).

Napomena: Svi putnici koji su u tranzitu, uključujući osoblje u prometnom sektoru, ako ne napuste Republiku Hrvatsku u roku od 12 sati od trenutka ulaska u Republiku Hrvatsku automatizmom se određuje nužna epidemiološka mjera samoizolacije.

Putnici koji putuju u Republiku Hrvatsku iz jedne od država članica EU/EGP (bez obzira na državljanstvo)

Putnicima koji dolaze neposredno iz država i/ili regija članica Europske unije, odnosno država i/ili regija članica schengenskog prostora i država pridruženih schengenskom prostoru, a koje se trenutno nalaze na tzv. zelenoj listi Europskog centra za kontrolu i prevenciju bolesti, neovisno o državljanstvu, omogućit će se ulazak u Republiku Hrvatsku pod jednakim uvjetima kao i prije pojave bolesti COVID-19, ukoliko ne pokazuju znakove bolesti te nisu bili u bliskom kontaktu s oboljelim osobom.

Ako su prethodno navedene osobe do graničnih prijelaza Republike Hrvatske tranzitirale preko drugih država/regija bez zadržavanja, na graničnom prijelazu trebaju dokazati da se nisu zadržavale na područjima tranzita te se u tom slučaju od njih neće zahtijevati dokazi o testiranju ili potvrde o cijepljenju protiv/preboljenju bolesti izazvane virusom SARS-CoV-2, niti im se određuje mjera samoizolacije.

Grafički prikaz država prema bojama sukladno riziku od bolesti COVID-19, moguće je naći na web stranicama Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC): <https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/situation-updates/weekly-maps-coordinated-restriction-free-movement>

Svi ostali putnici koji dolaze u Republiku Hrvatsku iz država/regija članica EU/EGP, a koje se trenutno ne nalaze na tzv. zelenoj listi Europskog centra za kontrolu i prevenciju bolesti, moraju predložiti jedno od navedenog:

1. negativan nalaz PCR testa ili brzog antigenskog testa - BAT na SARS-CoV-2 koji nije stariji od 48 sati (računajući od vremena uzimanja brisa do dolaska na granični prijelaz) te se,

- ukoliko se radi o brzom antigenskom testu i boravku dužem od 10 dana u Republici Hrvatskoj, mora ponovo provesti testiranje do desetog dana od dana od datuma izdavanja tog testa;
2. potvrdu o cijepljenju za osobe koje su prije više od 14 dana, primile drugu dozu cjepiva protiv COVID-19. Iznimno, ukoliko se radi o cjepivu koje se prima u jednoj dozi, potvrda o primitku jedne doze ukoliko je doza primljena prije više od 14 dana od dana prelaska državne granice;
 3. predložiti potvrdu kojom se potvrđuje da se vlasnik potvrde oporavio od infekcije virusom SARS-CoV-2 nakon što je prethodno imao/la pozitivan PCR ili brzi antigenski test, pri čemu je ta potvrda valjana najranije jedanaestog dana od dana prispjeća pozitivnog testa te najdulje do 180-og dana od dana prvog pozitivnog testa;
 4. ili obaviti PCR testiranje ili brzo antigensko testiranje - BAT na SARS-CoV-2 odmah po dolasku u Republiku Hrvatsku (o vlastitom trošku), uz obvezu samoizolacije do prispjeća negativnog nalaza. U slučaju nemogućnosti testiranja određuje se mjera samoizolacije u trajanju od deset (10) dana.

Iznimke od gore navedenih obveza su:

1. radnici ili samozaposlene osobe koje obavljaju ključne poslove, uključujući zdravstvene djelatnike, pogranične i upućene radnike te sezonske radnike kako su navedeni u Smjernicama o ostvarivanju slobodnog kretanja radnika tijekom pandemije bolesti COVID-19 uz uvjet da ne borave u Republici Hrvatskoj ili izvan Republike Hrvatske duže od 12 sati;
2. učenici, studenti i stažisti koji svakodnevno putuju u inozemstvo, uz uvjet da ne borave u Republici Hrvatskoj ili izvan Republike Hrvatske duže od 12 sati;
3. pomorci i radnici u sektoru prometa ili pružatelja usluga prijevoza, uključujući vozače teretnih vozila koji prevoze robu za uporabu na državnom području i one koji su samo u tranzitu;
4. diplomati, osoblje međunarodnih organizacija i osobe koje primaju poziv međunarodnih organizacija i čija je fizička prisutnost potrebna za funkcioniranje tih organizacija, vojno osoblje i policijski službenici te humanitarni djelatnici i osoblje civilne zaštite pri obavljanju svojih dužnosti;
5. osobe koje putuju iz nužnih obiteljskih ili poslovnih razloga, uključujući novinare u obavljanju njihove dužnosti;
6. putnici u tranzitu uz obvezu napuštanja Republike Hrvatske u roku od 12 sati od ulaska;
7. pacijenti koji putuju iz neophodnih zdravstvenih razloga.

Odredbe o pograničnim radnicima na adekvatan način primjenjuju i na druge kategorije putnika koji zbog naravi svoga posla ili zanimanja imaju potrebu učestalog prelaska državne granice (npr. sportaši koji igraju za klubove u susjednoj državi).

Putnici koji predstavljaju jednu od prethodno navedenih iznimaka, dužni su prilikom ulaska u Republiku Hrvatsku predložiti vjerodostojnu dokumentaciju u svrhu dokazivanja razloga izuzeća.

Državljeni država članica EU/EGP kao i članovi njihove obitelji koji putuju u Republiku Hrvatsku iz trećih zemalja, odnosno onih koje nisu članice EU/EGP

Državljeni država članica Europske unije (uključivši i hrvatske državljane), odnosno država članica schengenskog prostora i država pridruženih schengenskom prostoru, kao i članovi njihovih obitelji te državljani trećih zemalja koji su osobe s dugotrajnim boravištem na temelju Direktive Vijeća 2003/109/EZ od 25. studenoga 2003. godine o statusu državljana trećih zemalja s dugotrajnim boravištem i osobe koje imaju pravo boravka temeljem drugih direktiva EU ili nacionalnog prava ili koji imaju nacionalne dugoročne vize, koji dolaze iz trećih zemalja, prilikom ulaska u Republiku Hrvatsku, moraju predložiti jedno od navedenog:

negativan nalaz PCR testa ili brzog antigenskog testa - BAT na SARS-CoV-2 koji nije stariji od 48 sati (računajući od vremena uzimanja brisa do dolaska na granični prijelaz) te se, ukoliko se radi o

brzom antigenskom testu i boravku dužem od 10 dana u Republici Hrvatskoj, mora ponovo provesti testiranje do desetog dana od dana od datuma izdavanja tog testa;
potvrdu o cijepljenju za osobe koje su prije više od 14 dana, primile drugu dozu cjepiva protiv COVID-19. Iznimno, ukoliko se radi o cjepivu koje se prima u jednoj dozi, potvrda o primitku jedne doze ukoliko je doza primljena prije više od 14 dana od dana prelaska državne granice;
potvrdu kojom se potvrđuje da se vlasnik potvrde oporavio od infekcije virusom SARS-COV-2 nakon što je prethodno imao/la pozitivan PCR ili brzi antigenski test, pri čemu je ta potvrda valjana najranije jedanaestog dana od dana prispjeća pozitivnog testa te najdulje do 180-og dana od dana prvog pozitivnog testa;
ili obaviti PCR testiranje ili brzo antigensko testiranje - BAT na SARS-CoV-2 odmah po dolasku u Republiku Hrvatsku (o vlastitom trošku), uz obvezu samoizolacije do prispjeća negativnog nalaza. U slučaju nemogućnosti testiranja određuje se mjera samoizolacije u trajanju od deset (10) dana.

Iznimke od gore navedenih obveza su:

radnici ili samozaposlene osobe koje obavljaju ključne poslove, uključujući zdravstvene djelatnike, pogranične i upućene radnike te sezonske radnike;
učenici, studenti i stažisti koji svakodnevno putuju u inozemstvo;
pomorci i radnici u sektoru prometa ili pružatelja usluga prijevoza, uključujući vozače teretnih vozila koji prevoze robu za uporabu na državnom području i one koji su samo u tranzitu;
diplomati, osoblje međunarodnih organizacija i osobe koje primaju poziv međunarodnih organizacija i čija je fizička prisutnost potrebna za funkcioniranje tih organizacija te vojno osoblje, policijski službenici, osoblje civilne zaštite i humanitarnih djelatnika, pri obavljanju svojih dužnosti;
osobe koje putuju iz nužnih obiteljskih ili poslovnih razloga, uključujući novinare u obavljanju njihove dužnosti;
putnici u tranzitu, uz obvezu da napuste Republiku Hrvatsku u roku od 12 sati od ulaska;
pacijenti koji putuju iz neophodnih zdravstvenih razlog.

Osobe koje predstavljaju jednu od prethodno navedenih iznimaka dužne su prilikom ulaska u Republiku Hrvatsku predložiti vjerodostojnu dokumentaciju u svrhu dokazivanja razloga izuzeća od obveze posjedovanja jednog od navedenih testova /određivanja mjere samoizolacije.

Državljeni trećih zemalja

Državljeni trećih zemalja, koji nisu članovi obitelji državljana država članica schengenskog prostora i država pridruženih schengenskom prostoru, niti su osobe s dugotrajnim boravištem na temelju Direktive Vijeća 2003/109/EZ od 25. studenoga 2003. godine o statusu državljana trećih zemalja s dugotrajnim boravištem i osobama koje imaju pravo boravka temeljem drugih direktiva EU ili nacionalnog prava ili koje imaju nacionalne dugoročne vize, izuzev osoba iz točke I. ove Odluke, ulazak u Republiku Hrvatsku odobrit će se samo u slučaju nužnih putovanja.

Iznimke koje se odnose na gore navedena nužna putovanja su:

zdravstveni djelatnici, istraživači u zdravstvu i djelatnici u skrbi za starije osobe;
pogranični radnici (kao i npr. sportaši kako je to navedeno u iznimkama za putnike unutar EU/EGP);
osoblje u prometnom sektoru;
diplomati, osoblje međunarodnih organizacija i osobe koje primaju poziv međunarodnih organizacija i čija je fizička prisutnost potrebna za dobro funkcioniranje tih organizacija, vojno i policijsko osoblje, humanitarni djelatnici i osoblje civilne zaštite pri obavljanju svojih dužnosti;
putnici u tranzitu, uz obvezu napuštanja Republike Hrvatske u roku od 12 sati od ulaska;
osobe koje putuju radi školovanja;
pomorci (ako namjeravaju boraviti u Republici Hrvatskoj duže od 12 sati, ulaz u Republiku Hrvatsku omogućit će se uz predložene negativnog nalaza PCR testa ili brzog antigenskog testa - BAT na SARS-CoV-2 koji nije stariji od 48 sati (računajući od vremena uzimanja brisa do dolaska na granični

prijelaz) te se, ukoliko se radi o brzom antigenskom testu i boravku dužem od 10 dana u Republici Hrvatskoj, mora ponovo provesti testiranje do desetog dana od dana od datuma izdavanja tog testa; predočenje potvrde o cijepljenju za osobe koje su prije više od 14 dana, primile drugu dozu cjepiva protiv COVID-19. Iznimno, ukoliko se radi o cjepivu koje se prima u jednoj dozi, potvrde o primitku jedne doze ukoliko je doza primljena prije više od 14 dana od dana prelaska državne granice; potvrde kojom se potvrđuje da se vlasnik potvrde oporavio od infekcije virusom SARS-COV-2 nakon što je prethodno imao/la pozitivan PCR ili brzi antigenski test, pri čemu je ta potvrda valjana najranije jedanaestog dana od dana prispjeća pozitivnog testa te najdulje do 180-og dana od dana prvog pozitivnog testa; ili je obveza obaviti PCR testiranje ili brzo antigensko testiranje - BAT na SARS-CoV-2 odmah po dolasku u Republiku Hrvatsku (o vlastitom trošku), uz samoizolaciju do prispjeća negativnog nalaza. U slučaju nemogućnosti testiranja određuje se mjera samoizolacije u trajanju od deset (10) dana);

osobe koje putuju iz turističkih razloga te imaju potvrdu o uplaćenom smještaju u hotelu, kampu, kod privatnog iznajmljivača ili unajmljenom plovilu te drugom obliku turističkog smještaja ili su vlasnici kuća ili plovila u Republici Hrvatskoj, ulaz u Republiku Hrvatsku omogućit će se uz predočenje negativnog nalaza PCR testa ili brzog antigenskog testa - BAT na SARS-CoV-2 koji nije stariji od 48 sati (računajući od vremena uzimanja brisa do dolaska na granični prijelaz) te se, ukoliko se radi o brzom antigenskom testu i boravku dužem od 10 dana u Republici Hrvatskoj, mora ponovo provesti testiranje do desetog dana od dana od datuma izdavanja tog testa; predočenje potvrde o cijepljenju za osobe koje su prije više od 14 dana, primile drugu dozu cjepiva protiv COVID-19. Iznimno, ukoliko se radi o cjepivu koje se prima u jednoj dozi, potvrde o primitku jedne doze ukoliko je doza primljena prije više od 14 dana od dana prelaska državne granice; potvrde kojom se potvrđuje da se vlasnik potvrde oporavio od infekcije virusom SARS-COV-2 nakon što je prethodno imao/la pozitivan PCR ili brzi antigenski test, pri čemu je ta potvrda valjana najranije jedanaestog dana od dana prispjeća pozitivnog testa te najdulje do 180-og dana od dana prvog pozitivnog testa; ili je obveza obaviti PCR testiranje ili brzo antigensko testiranje - BAT na SARS-CoV-2 odmah po dolasku u Republiku Hrvatsku (o vlastitom trošku), uz samoizolaciju do prispjeća negativnog nalaza. U slučaju nemogućnosti testiranja određuje se mjera samoizolacije u trajanju od deset (10) dana);

osobe koje putuju zbog neodgovornih osobnih/obiteljskih razloga, poslovnih razloga ili koje imaju drugi gospodarski interes (ako namjeravaju boraviti u Republici Hrvatskoj duže od 12 sati, ulaz u Republiku Hrvatsku omogućit će se uz predočenje: negativnog nalaza PCR testa ili brzog antigenskog testa - BAT na SARS-CoV-2 koji nije stariji od 48 sati (računajući od vremena uzimanja brisa do dolaska na granični prijelaz) te se, ukoliko se radi o brzom antigenskom testu i boravku dužem od 10 dana u Republici Hrvatskoj, mora ponovo provesti testiranje do desetog dana od dana od datuma izdavanja tog testa; predočenje potvrde o cijepljenju za osobe koje su prije više od 14 dana, primile drugu dozu cjepiva protiv COVID-19. Iznimno, ukoliko se radi o cjepivu koje se prima u jednoj dozi, potvrde o primitku jedne doze ukoliko je doza primljena prije više od 14 dana od dana prelaska državne granice; potvrde kojom se potvrđuje da se vlasnik potvrde oporavio od infekcije virusom SARS-COV-2 nakon što je prethodno imao/la pozitivan PCR ili brzi antigenski test, pri čemu je ta potvrda valjana najranije jedanaestog dana od dana prispjeća pozitivnog testa te najdulje do 180-og dana od dana prvog pozitivnog testa; ili je obveza obaviti PCR testiranje ili brzo antigensko testiranje - BAT na SARS-CoV-2 odmah po dolasku u Republiku Hrvatsku (o vlastitom trošku), uz samoizolaciju do prispjeća negativnog nalaza. U slučaju nemogućnosti testiranja određuje se mjera samoizolacije u trajanju od deset (10) dana);

osobe za koje je donijeta pozitivna odluka nadležnog tijela, temeljem njihova zahtjeva za boravak/rad, uključujući i digitalne nomade.

Putnici koji predstavljaju jednu od prethodno navedenih iznimaka dužni su prilikom ulaska u Republiku Hrvatsku predočiti vjerodostojnu dokumentaciju u svrhu dokazivanja razloga izuzeća od obveze posjedovanja jednog od navedenih testova/određivanja mjere samoizolacije.

Putnici iz zemalja koje su obuhvaćene popisom država Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo prema kojima se primjenjuju posebne epidemiološke mjere obvezni su predložiti negativan nalaz PCR testa koji nije stariji od 48 sati i određuje im se nužna mjera obvezne samoizolacije u trajanju od 14 dana. Vrijeme trajanja samoizolacije može se skratiti ako osoba, najranije sedmi dan samoizolacije, o svom trošku obave PCR testiranje na SARS-CoV-2 u ustanovi ovlaštenoj za provedbu testiranja te ako je nalaz testa negativan.

Putnici obuhvaćeni prilogom I. Preporuke Vijeća (EU) 2020/912 o privremenom ograničenju neobveznih putovanja u EU i mogućem ukidanju takvog ograničenja

Putnici (neovisno o državljanstvu) koji dolaze neposredno iz zemalja trenutno važećim izmjenama priloga I. Preporuke Vijeća (EU) 2020/912 o privremenom ograničenju neobveznih putovanja u EU i mogućem ukidanju takvog ograničenja u Republiku Hrvatsku mogu putovati bez ikakvih ograničenja te se tih osoba neće zahtijevati predložiti potvrda vezanih uz testiranje, cijepljenje protiv / preboljenje bolesti izazvane virusom SARS-CoV-2, niti će im se odrediti samoizolacija.

Prilikom boravka u Republici Hrvatskoj dužni su se pridržavati općih i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Prethodno navedene osobe, koje su do graničnih prijelaza Republike Hrvatske tranzitirale preko drugih država/regija bez zadržavanja, na graničnom prijelazu trebaju dokazati da se nisu zadržavale na područjima tranzita.

Osobe koje putuju u Republiku u Republiku Hrvatsku zbog humanitarnih razloga povezanih uz pomoć područjima pogođenim potresom

Osobe koje putuju u Republiku u Republiku Hrvatsku zbog humanitarnih razloga povezanih uz pomoć područjima pogođenim potresom (Sisačko – moslavačka županija, Karlovačka županija i Zagrebačka županija), neovisno o državljanstvu i području s kojeg dolaze, mogu ući u Republiku Hrvatsku temeljem prethodne suglasnosti Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske. Od tih osoba neće se zahtijevati predložiti potvrda vezanih uz testiranje, cijepljenje protiv / preboljenje bolesti izazvane virusom SARS-CoV-2, niti će im se odrediti samoizolacija.

Opće napomene:

Za sve strane putnike, neovisno o državljanstvu, zbog skraćivanja procedure na graničnom prijelazu, savjetujemo prethodno ispunjavanje najave putem aplikacije Enter Croatia.

Ako je putniku, prilikom obavljanja granične kontrole na ulasku u Republiku Hrvatsku, protekao rok važenja nalaza PCR testa ili brzog antigenog testa – BAT na SARS-CoV-2 od 48 sati od uzimanja uzorka ili uopće nema PCR test, a udovoljava ostalim uvjetima ulaska, dozvolit će mu se ulazak u Republiku Hrvatsku pod uvjetom da odmah obavi PCR ili brzo antigeno – BAT testiranje u Republici Hrvatskoj o vlastitom trošku, uz boravak u samoizolaciji, do prispjeća negativnog nalaza. Ukoliko osoba nije u mogućnosti obaviti jedno od navedenih testiranja, ukupno trajanje samoizolacije iznosi 10 dana.

Brzi antigeni test – BAT naveden je na Zajedničkoj listi brzih antigenih testova koje međusobno priznaju države članice Europske Unije, a koju objavljuje Europska komisija.

Ako je putniku odobren ulazak u Republiku Hrvatsku na osnovu BAT testa i boravi duže od 10 dana u Republici Hrvatskoj, do desetog dana od datuma izdavanja tog testa, mora se ponovo provesti testiranje.

Uklanjanje mjere samoizolacije (unijete na graničnom prijelazu), a po dobivanju negativnog nalaza PCR testa ili brzog antigenskog testa - BAT:

U takvim slučajevima, putnicima će se na graničnom prijelazu uručiti letak s uputom o postupku po prispjeću negativnog nalaza molekularnog PCR testa ili brzog antigenskog testa - BAT (NE priznaju se serološki testovi).

Na letku će se nalaziti e-mail adresa graničnog prijelaza na kojem mu je putniku određena mjera samoizolacije, a na koju će poslati negativan nalaz jednog od prethodno navedenih testova, dobivenog od strane zdravstvene ustanove u kojoj je obavljeno testiranje, u cilju uklanjanja (brisanja) unijete mjere.

Navedene osobe dužne su se testirati u mjestu boravišta, odnosno prebivališta, gdje su im osigurani uvjeti za samoizolaciju te tamo čekati negativan nalaz PCR testa ili brzog antigenskog testa - BAT.

Osobe koje su preboljele COVID-19 unazad šest (6) mjeseci izuzete su od obveze testiranja i samoizolacije.

Za dokaz da su preboljeli COVID-19 putnici trebaju imati pozitivan nalaz PCR ili brzog antigenskog testa – BAT koji je stariji od 11 dana, ali ne stariji od 180 dana od trenutka uzimanja uzorka ili potvrdu da su preboljeli COVID-19 izdanu od liječnika.

Osobe koje su prije više od 14 dana primile drugu dozu cjepiva (za cjepivo Johnson&Johnson prvu i jedinu dozu) protiv COVID-19 koje apliciraju države članice izuzete su od obveze testiranja i samoizolacije.

Djeca mlađa od sedam godina koja putuju u pratnji roditelja/skrbnika su izuzeta od obveze predočenja negativnog rezultata testa ili samoizolacije ako su roditelji/skrbnici negativni u PCR ili brzom antigenskom - BAT testu, odnosno posjeduju potvrdu o cijepljenju ili preboljenju bolesti COVID-19.

Od osoba koje posjeduju negativan PCR test ili brzi antigenski test – BAT napravljen u Republici Hrvatskoj zbog kratkotrajnog putovanja u nama susjednu ili neku drugu državu i vraćaju se u Republiku Hrvatsku u roku manjem od 48 sati od dana izvršenog testiranja, odnosno u roku važenja testa, neće se zahtijevati novi PCR test ili brzi antigenski test – BAT iz zemlje u kojoj su kratkotrajno boravili, već će im se ulazak omogućiti uz predočenje testa napravljenog u Republici Hrvatskoj.

Prilikom boravka u Republici Hrvatskoj svi putnici, neovisno o kategoriji i državi iz koje dolaze, dužni su se pridržavati općih i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Više informacija o zdravstvenom nadzoru nad putnicima dostupno je na poveznici.

Odluka o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza RH od 30. studenog 2020. dostupna je na poveznici.

<https://www.koronavirus.hr/privremena-zabrana-i-ogranicenje-prelaska-preko-granicnih-prijelaza-rh/733>

SLOVENIA

Lista rossa dei paesi (si applica dal 29 marzo 2021). Slovenia, attraversamento dei confini:

- 1) **Italia (ad eccezione della Sardegna);**
- 2) **Croazia.**

<https://www.gov.si/it/argomenti/sars-cov-2/attraversamento-dei-confini/>

<https://www.gov.si/it/argomenti/sars-cov-2/>

Al ritorno in Slovenia bisogna seguire le raccomandazioni del NIJZ e le altre misure in vigore durante l'epidemia. Si segnala inoltre che gli **stranieri che entrano in Slovenia devono rispettare le norme** che, al fine di prevenire il contagio all'interno del paese, **limitano temporaneamente il movimento e il raduno di persone** (è vietato l'assembramento di persone).

Per semplificare il viaggio in Slovenia, la Polizia ha predisposto l'app **Ingresso in Slovenia**. È destinata ai viaggiatori che si recano nel nostro Stato o che transitano attraverso il territorio della Slovenia. L'utilizzo dell'app è facoltativo.

All'ingresso in Slovenia, sul confine esterno dell'area Schengen, **i cittadini di paesi terzi sono soggetti a restrizioni sui viaggi non essenziali**.

Si segnala che **le strutture ricettive a scopo turistico non sono attualmente operative in Slovenia**. Per ulteriori informazioni, consultare le **Misure per contenere la diffusione delle infezioni**.

Per tutti i paesi che non sono esplicitamente elencati nella lista rossa, si ritiene che non abbiano un alto rischio di infezione e le persone che arrivano da tali paesi o unità amministrative dei paesi possono entrare nella Repubblica di Slovenia **senza essere mandate in quarantena a casa e senza presentare un risultato negativo** del test per la presenza di SARS-CoV-2.

Andorra, il Principato di Monaco, San Marino e il Vaticano sono considerati allo stesso modo degli Stati membri dell'area Schengen.

Ingresso dai paesi della lista rossa

I paesi **con un quadro epidemiologico in peggioramento** o le unità amministrative dei paesi sono inseriti nella lista rossa.

Viene disposta una quarantena di dieci (10) giorni per le persone che entrano nella Repubblica di Slovenia e provengono da tale Stato a causa di un eventuale contagio con il virus SARS-CoV-2.

La quarantena non sarà disposta se la persona all'attraversamento del confine **presenta:**

1. un risultato negativo del test PCR per la presenza del virus SARS-CoV-2, che non è più vecchio di 48 ore dal tampone effettuato ed è stato effettuato in un paese membro dell'Unione europea o dell'area Schengen, nel Regno Unito e Irlanda del Nord o negli Stati Uniti d'America;
2. un certificato del risultato positivo del test molecolare (PCR) che è più vecchio di 21 giorni, tuttavia non anteriore a sei mesi, o un certificato medico da cui risulta che è guarita dal COVID-19 e dall'inizio dei sintomi non sono trascorsi più di sei mesi o
3. un attestato di vaccinazione contro il COVID-19 con cui dimostra che sono trascorsi almeno sette giorni dal ricevimento della seconda dose di vaccino del produttore COMIRNATY Biontech/Pfizer o almeno 14 giorni del vaccino contro il COVID-19 del produttore

Moderna, ovvero almeno 21 giorni dal ricevimento della prima dose del vaccino del produttore AstraZeneca.

I certificati del test e i certificati del medico di cui al punto 2 saranno presi in considerazione se sono stati rilasciati in un paese membro dell'Unione europea o dell'area Schengen, nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord o negli Stati Uniti d'America.

Eccezioni senza quarantena e test molecolare PCR negativo

Sono state stabilite le eccezioni in cui non sarà disposta la quarantena e la persona non ha bisogno di presentare un risultato negativo del test molecolare PCR. **Possono quindi entrare da qualsiasi Stato inserito nella lista rossa:**

1. la persona che è incaricata di svolgere dei compiti nel settore del trasporto internazionale* o da quest'ultimo;
2. la persona che effettua il trasporto merci o persone nella Repubblica di Slovenia o da quest'ultima nel commercio, nonché il trasporto merci e passeggeri in transito** e lascia la Slovenia entro 8 ore dall'ingresso e la persona che effettua il trasporto merci o persone dalla Repubblica di Slovenia nel commercio e ritorna nella Repubblica di Slovenia entro 8 ore dall'uscita;
3. la persona che transita** attraverso la Repubblica di Slovenia e la lascia entro 6 ore dall'ingresso;
4. la persona con passaporto diplomatico***;
5. un rappresentante di un ente di sicurezza estero (Polizia o organo giudiziario) che svolge un compito ufficiale e lascia la Repubblica di Slovenia il prima possibile dopo l'esecuzione del compito e un rappresentante di un ente di sicurezza (Polizia o organo giudiziario) sloveno che svolge una missione e ritorna da un altro paese il prima possibile dopo il completamento dell'incarico;
6. una persona che è stata trasportata nella Repubblica di Slovenia in ambulanza o mezzo di soccorso e il personale medico che la accompagna a bordo di tale veicolo;
7. un bambino che non ha ancora compiuto i 15 anni e attraversa il confine insieme a un familiare stretto che non è stato messo in quarantena o a cui non è stato rifiutato l'ingresso nella Repubblica di Slovenia;
8. un membro dei servizi di protezione e soccorso, assistenza sanitaria, Polizia, Vigili del Fuoco o un'altra persona che fornisce trasporto umanitario o fornisce assistenza per il salvataggio e l'eliminazione delle conseguenze di catastrofi naturali che rientra attraverso il confine entro 24 ore dall'attraversamento;
9. un membro delle Forze armate slovene di ritorno da un'operazione o missione internazionale;
10. un agente di Polizia o un funzionario governativo di ritorno da un incarico all'estero, nonché funzionari governativi e giornalisti accreditati in viaggio d'affari all'estero****;
11. la persona che non ha ancora compiuto 15 anni e che attraversa il confine giornalmente o periodicamente perché inserita in un programma educativo – formativo o scientifico nella Repubblica di Slovenia o in uno Stato membro dell'Unione europea o dell'area Schengen e lo dimostra con i relativi attestati;
12. un doppio proprietario o affittuario di terreni nella zona di confine o su entrambi i lati del confine di Stato che attraversa il confine allo scopo di eseguire lavori agricolo - forestali e ritorna oltre confine entro e non oltre 10 ore dopo averlo attraversato;
13. una persona che attraversa il confine per motivi urgenti legati all'eliminazione di un pericolo imminente per la salute, la vita, la proprietà o il verificarsi di danni materiali e ritorna oltre il confine entro 12 ore dall'attraversamento del confine.

*L'eccezione per lo svolgimento di **compiti nel settore dei trasporti internazionali** si applica ai **conducenti di un veicolo commerciale**. Se i conducenti sono senza un veicolo commerciale e in Slovenia non hanno una residenza o un domicilio temporaneo in Slovenia, possono far valere l'eccezione che si applica ai conducenti nel trasporto internazionale (primo punto del primo comma dell'articolo 6 del decreto). I conducenti senza veicolo commerciale che hanno una residenza o un domicilio temporaneo in Slovenia non possono invece far valere tale eccezione.

** **Transito** significa che una persona deve lasciare la Slovenia entro 6 ore, al riguardo deve effettuare il viaggio senza soste inutili e non necessarie, non abbandonando il percorso di transito. I passeggeri possono assolvere a compiti necessari durante il transito, come fare rifornimento di carburante, fermarsi per esigenze fisiologiche, ma non pernottare. Una persona in transito deve essere in possesso di un documento di viaggio in corso di validità (anche il visto o il permesso di soggiorno, se richiesto) e di un documento relativo allo scopo e alla destinazione del transito (a partire dal 14 luglio il documento relativo allo scopo e alla destinazione del transito deve essere presentato solo dai residenti extracomunitari; per i residenti dell'UE è sufficiente il documento di viaggio valido). Non si consente l'ingresso in Slovenia a una persona che si prevede non possa lasciare il territorio della Slovenia a causa delle misure dei paesi vicini.

*** Le persone alle quali le organizzazioni internazionali hanno rilasciato un **documento di viaggio lasciapassare**, e con l'invito o il certificato rilasciato da un'autorità statale della Repubblica di Slovenia, e dimostrano lo scopo ufficiale della loro visita in Slovenia, sono trattate allo stesso modo dei titolari dei passaporti diplomatici.

**** La persona che beneficia dell'eccezione di cui al punto 10 deve essere testata per la presenza del virus SARS-CoV-2 mediante PCR all'arrivo nella Repubblica di Slovenia, le condizioni per l'isolamento vengono fornite dal datore di lavoro fino a quando non riceve il risultato del test.

Eccezioni senza quarantena e PCR o del test rapido antigenico, non più vecchio di sette giorni dalla data del tampone effettuato

Anche le seguenti categorie di persone possono entrare nella Repubblica di Slovenia senza essere inviate alla quarantena domiciliare, provenienti da un paese o una regione sulla lista rossa, **se presentano un risultato negativo di un test molecolare PCR o antigenico HAG per il virus SARS-CoV-2 che non è più vecchio di sette giorni dalla data del tampone effettuato:**

1. il lavoratore migrante giornaliero che ha un rapporto di lavoro in uno degli Stati membri dell'Unione europea o dell'area Schengen, di cui ha la prova o comprova il motivo per attraversare la frontiera come lavoratore migrante e ritorna entro cinque giorni dall'attraversamento del confine;
2. una persona inviata da o verso la prestazione transfrontaliera di servizi in uno degli Stati membri dell'Unione europea o dell'area Schengen, di cui dispone della prova o di una dichiarazione firmata che giustifichi il motivo dell'attraversamento della frontiera e ritorna non più tardi di cinque giorni dopo aver attraversato il confine;
3. una persona che ha già compiuto 15 anni e che attraversa il confine giornalmente o periodicamente perché inserita in un programma educativo – formativo o scientifico nella Repubblica di Slovenia o in uno Stato membro dell'Unione europea o dell'area Schengen e lo dimostra con i relativi attestati;
4. la persona che accompagna un'altra persona di cui al punto 11 del primo comma dell'articolo 10 (studente giornaliero di età inferiore ai 15 anni), ovvero una persona di cui al punto precedente (studente giornaliero di età superiore ai 15 anni) e rientra subito dopo aver effettuato il trasporto;

5. una persona che deve usufruire di un servizio sanitario nella Repubblica di Slovenia e ritorna oltre confine immediatamente dopo che il servizio è stato fornito. Se chi usufruisce del servizio sanitario è un minorenne, il suo tutore può entrare alle stesse condizioni se viaggiano insieme;
6. un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o dell'area Schengen, dove ha fornito protezione e assistenza a persone bisognose di sostegno, cura o assistenza ai familiari, cura dei genitori e contatti con figli, lavori di manutenzione su una struttura privata o su un terreno di proprietà o in affitto o in uso che rientra entro 12 ore dall'attraversamento del confine.

Il test molecolare PCR o il test rapido HAG sono idonei se sono effettuati in un paese membro dell'Unione europea o dell'area Schengen, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord o degli Stati Uniti d'America.

Sulla Lista rossa dei paesi (si applica dal 12 aprile 2021) si trova:

- **la Croazia**
- **l'Italia (ad eccezione della Sardegna)**

Notifica delle decisioni di quarantena al confine

La persona che sarà messa in quarantena all'attraversamento del confine può entrare in Slovenia da qualsiasi valico di frontiera o punto di controllo. La persona che non è residente nella Repubblica di Slovenia sarà messa in quarantena all'indirizzo effettivo in cui sarà ospitata. I costi sostenuti in relazione alla quarantena saranno a carico della persona stessa. Se il cittadino straniero che non ha un domicilio nella Repubblica di Slovenia, non è in grado di dimostrare un indirizzo in cui soggiornare durante il periodo di quarantena, non gli è consentito l'ingresso nella Repubblica di Slovenia se non sono garantite delle strutture ricettive idonee per il periodo della quarantena.

Cessazione della quarantena

Non è possibile interrompere in anticipo la quarantena di dieci giorni.

Attraversamento del confine di Stato con la Croazia

Dal 12 aprile 2021 tutta la Croazia è sulla lista rossa. Viene disposta una quarantena di dieci giorni per le persone che entrano in Slovenia e arrivano dalla Croazia, a causa di un eventuale contagio con il virus SARS-CoV-2.

La quarantena non sarà disposta se la persona all'attraversamento del confine presenta:

1. un risultato negativo del test PCR per la presenza del virus SARS-CoV-2, che non è più vecchio di 48 ore dal tampone effettuato ed è stato effettuato in un paese membro dell'Unione europea o dell'area Schengen, nel Regno Unito e Irlanda del Nord o negli Stati Uniti d'America;
2. un certificato del risultato positivo del test molecolare (PCR) che è più vecchio di 21 giorni, tuttavia non anteriore a sei mesi, o un certificato medico da cui risulta che è guarita dal COVID-19 e dall'inizio dei sintomi non sono trascorsi più di sei mesi o
3. un attestato di vaccinazione contro il COVID-19 con cui dimostra che sono trascorsi almeno sette giorni dal ricevimento della seconda dose di vaccino del produttore COMIRNATY Biontech/Pfizer o almeno 14 giorni del vaccino contro il COVID-19 del produttore Moderna, ovvero almeno 21 giorni dal ricevimento della prima dose del vaccino del produttore AstraZeneca.

I certificati del test e i certificati del medico di cui al punto 2 saranno presi in considerazione se sono stati rilasciati in un paese membro dell'Unione europea o dell'area Schengen, nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord o negli Stati Uniti d'America.

Eccezioni senza quarantena e test molecolare PCR negativo

Sono state stabilite le eccezioni in cui non sarà disposta la quarantena e la persona non ha bisogno di presentare un risultato negativo del test molecolare PCR. Possono quindi entrare da qualsiasi Stato inserito nella lista rossa:

1. la persona che è incaricata di svolgere dei compiti nel settore del trasporto internazionale* o da quest'ultimo;
2. la persona che effettua il trasporto merci o persone nella Repubblica di Slovenia o da quest'ultima nel commercio, nonché il trasporto merci e passeggeri in transito** e lascia la Slovenia entro 8 ore dall'ingresso e la persona che effettua il trasporto merci o persone dalla Repubblica di Slovenia nel commercio e ritorna nella Repubblica di Slovenia entro 8 ore dall'uscita;
3. la persona che transita** attraverso la Repubblica di Slovenia e la lascia entro 6 ore dall'ingresso;
4. la persona con passaporto diplomatico***;
5. un rappresentante di un ente di sicurezza estero (Polizia o organo giudiziario) che svolge un compito ufficiale e lascia la Repubblica di Slovenia il prima possibile dopo l'esecuzione del compito e un rappresentante di un ente di sicurezza (Polizia o organo giudiziario) sloveno che svolge una missione e ritorna da un altro paese il prima possibile dopo il completamento dell'incarico;
6. una persona che è stata trasportata nella Repubblica di Slovenia in ambulanza o mezzo di soccorso e il personale medico che la accompagna a bordo di tale veicolo;
7. un bambino che non ha ancora compiuto i 15 anni e attraversa il confine insieme a un familiare stretto che non è stato messo in quarantena o a cui non è stato rifiutato l'ingresso nella Repubblica di Slovenia;
8. un membro dei servizi di protezione e soccorso, assistenza sanitaria, Polizia, Vigili del Fuoco o un'altra persona che fornisce trasporto umanitario o fornisce assistenza per il salvataggio e l'eliminazione delle conseguenze di catastrofi naturali che rientra attraverso il confine entro 24 ore dall'attraversamento;
9. un membro delle Forze armate slovene di ritorno da un'operazione o missione internazionale;
10. un agente di Polizia o un funzionario governativo di ritorno da un incarico all'estero, nonché funzionari governativi e giornalisti accreditati in viaggio d'affari all'estero****;
11. la persona che non ha ancora compiuto 15 anni e che attraversa il confine giornalmente o periodicamente perché inserita in un programma educativo – formativo o scientifico nella Repubblica di Slovenia o in uno Stato membro dell'Unione europea o dell'area Schengen e lo dimostra con i relativi attestati;
12. un doppio proprietario o affittuario di terreni nella zona di confine o su entrambi i lati del confine di Stato che attraversa il confine allo scopo di eseguire lavori agricolo - forestali e ritorna oltre confine entro e non oltre 10 ore dopo averlo attraversato;
13. una persona che attraversa il confine per motivi urgenti legati all'eliminazione di un pericolo imminente per la salute, la vita, la proprietà o il verificarsi di danni materiali e ritorna oltre il confine entro 12 ore dall'attraversamento del confine.

*L'eccezione per lo svolgimento di **compiti nel settore dei trasporti internazionali** si applica ai **conducenti di un veicolo commerciale**. Se i conducenti sono senza un veicolo commerciale e in Slovenia non hanno una residenza o un domicilio temporaneo in Slovenia, possono far valere

l'eccezione che si applica ai conducenti nel trasporto internazionale (primo punto del primo comma dell'articolo 6 del decreto). I conducenti senza veicolo commerciale che hanno una residenza o un domicilio temporaneo in Slovenia non possono invece far valere tale eccezione.

**** Transito** significa che una persona deve lasciare la Slovenia entro 6 ore, al riguardo deve effettuare il viaggio senza soste inutili e non necessarie, non abbandonando il percorso di transito. I passeggeri possono assolvere a compiti necessari durante il transito, come fare rifornimento di carburante, fermarsi per esigenze fisiologiche, ma non pernottare. Una persona in transito deve essere in possesso di un documento di viaggio in corso di validità (anche il visto o il permesso di soggiorno, se richiesto) e di un documento relativo allo scopo e alla destinazione del transito (a partire dal 14 luglio il documento relativo allo scopo e alla destinazione del transito deve essere presentato solo dai residenti extracomunitari; per i residenti dell'UE è sufficiente il documento di viaggio valido). Non si consente l'ingresso in Slovenia a una persona che si prevede non possa lasciare il territorio della Slovenia a causa delle misure dei paesi vicini.

******* Le persone alle quali le organizzazioni internazionali hanno rilasciato un **documento di viaggio lasciapassare**, e con l'invito o il certificato rilasciato da un'autorità statale della Repubblica di Slovenia, e dimostrano lo scopo ufficiale della loro visita in Slovenia, sono trattate allo stesso modo dei titolari dei passaporti diplomatici.

******** La persona che beneficia dell'eccezione di cui al punto 10 deve essere testata per la presenza del virus SARS-CoV-2 mediante PCR all'arrivo nella Repubblica di Slovenia, le condizioni per l'isolamento vengono fornite dal datore di lavoro fino a quando non riceve il risultato del test.

Eccezioni senza quarantena e PCR o del test rapido antigenico, non più vecchio di sette giorni dalla data del tampone effettuato

Anche le seguenti categorie di persone possono entrare nella Repubblica di Slovenia senza essere inviate alla quarantena domiciliare, provenienti da un paese o una regione sulla lista rossa, se **presentano un risultato negativo di un test molecolare PCR o antigenico HAG per il virus SARS-CoV-2 che non è più vecchio di sette giorni dalla data del tampone effettuato**:

1. il lavoratore migrante giornaliero che ha un rapporto di lavoro in uno degli Stati membri dell'Unione europea o dell'area Schengen, di cui ha la prova o comprova il motivo per attraversare la frontiera come lavoratore migrante e ritorna entro cinque giorni dall'attraversamento del confine;
2. una persona inviata da o verso la prestazione transfrontaliera di servizi in uno degli Stati membri dell'Unione europea o dell'area Schengen, di cui dispone della prova o di una dichiarazione firmata che giustifichi il motivo dell'attraversamento della frontiera e ritorna non più tardi di cinque giorni dopo aver attraversato il confine;
3. una persona che ha già compiuto 15 anni e che attraversa il confine giornalmente o periodicamente perché inserita in un programma educativo – formativo o scientifico nella Repubblica di Slovenia o in uno Stato membro dell'Unione europea o dell'area Schengen e lo dimostra con i relativi attestati;
4. la persona che accompagna un'altra persona di cui al punto 11 del primo comma dell'articolo 10 (studente giornaliero di età inferiore ai 15 anni), ovvero una persona di cui al punto precedente (studente giornaliero di età superiore ai 15 anni) e rientra subito dopo aver effettuato il trasporto;
5. una persona che deve usufruire di un servizio sanitario nella Repubblica di Slovenia e ritorna oltre confine immediatamente dopo che il servizio è stato fornito. Se chi usufruisce del servizio sanitario è un minorenne, il suo tutore può entrare alle stesse condizioni se viaggiano insieme;

6. un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o dell'area Schengen, dove ha fornito protezione e assistenza a persone bisognose di sostegno, cura o assistenza ai familiari, cura dei genitori e contatti con figli, lavori di manutenzione su una struttura privata o su un terreno di proprietà o in affitto o in uso che rientra entro 12 ore dall'attraversamento del confine.

Il test molecolare PCR o il test rapido HAG sono idonei se sono effettuati in un paese membro dell'Unione europea o dell'area Schengen, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord o degli Stati Uniti d'America.

Attraversamento del confine di Stato con l'Italia

Sulla lista rossa ci sono tutte le unità amministrative dell'Italia, ad eccezione dell'unità amministrativa di Sardegna (si applica dal 12 aprile 2021).

Per la persona proveniente dall'Italia, ad eccezione dell'unità amministrativa di Sardegna viene disposta una **quarantena di dieci giorni** a causa di un eventuale contagio con il virus SARS-CoV-2.

La quarantena non sarà disposta se la persona all'attraversamento del confine **presenta:**

1. un risultato negativo del test PCR per la presenza del virus SARS-CoV-2, che non è più vecchio di 48 ore dal tampone effettuato ed è stato effettuato in un paese membro dell'Unione europea o dell'area Schengen, nel Regno Unito e Irlanda del Nord o negli Stati Uniti d'America;
2. un certificato del risultato positivo del test molecolare (PCR) che è più vecchio di 21 giorni, tuttavia non anteriore a sei mesi, o un certificato medico da cui risulta che è guarita dal COVID-19 e dall'inizio dei sintomi non sono trascorsi più di sei mesi o
3. un attestato di vaccinazione contro il COVID-19 con cui dimostra che sono trascorsi almeno sette giorni dal ricevimento della seconda dose di vaccino del produttore COMIRNATY Biontech/Pfizer o almeno 14 giorni del vaccino contro il COVID-19 del produttore Moderna, ovvero almeno 21 giorni dal ricevimento della prima dose del vaccino del produttore AstraZeneca.

I certificati del test e i certificati del medico di cui al punto 2 saranno presi in considerazione se sono stati rilasciati in un paese membro dell'Unione europea o dell'area Schengen, nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord o negli Stati Uniti d'America.

Eccezioni senza quarantena e test molecolare PCR negativo

Sono state stabilite le eccezioni in cui non sarà disposta la quarantena e la persona non ha bisogno di presentare un risultato negativo del test molecolare PCR. **Possono quindi entrare da qualsiasi Stato inserito nella lista rossa:**

1. la persona che è incaricata di svolgere dei compiti nel settore del trasporto internazionale* o da quest'ultimo;
2. la persona che effettua il trasporto merci o persone nella Repubblica di Slovenia o da quest'ultima nel commercio, nonché il trasporto merci e passeggeri in transito** e lascia la Slovenia entro 8 ore dall'ingresso e la persona che effettua il trasporto merci o persone dalla Repubblica di Slovenia nel commercio e ritorna nella Repubblica di Slovenia entro 8 ore dall'uscita;
3. la persona che transita** attraverso la Repubblica di Slovenia e la lascia entro 6 ore dall'ingresso;
4. la persona con passaporto diplomatico***;

5. un rappresentante di un ente di sicurezza estero (Polizia o organo giudiziario) che svolge un compito ufficiale e lascia la Repubblica di Slovenia il prima possibile dopo l'esecuzione del compito e un rappresentante di un ente di sicurezza (Polizia o organo giudiziario) sloveno che svolge una missione e ritorna da un altro paese il prima possibile dopo il completamento dell'incarico;
6. una persona che è stata trasportata nella Repubblica di Slovenia in ambulanza o mezzo di soccorso e il personale medico che la accompagna a bordo di tale veicolo;
7. un bambino che non ha ancora compiuto i 15 anni e attraversa il confine insieme a un familiare stretto che non è stato messo in quarantena o a cui non è stato rifiutato l'ingresso nella Repubblica di Slovenia;
8. un membro dei servizi di protezione e soccorso, assistenza sanitaria, Polizia, Vigili del Fuoco o un'altra persona che fornisce trasporto umanitario o fornisce assistenza per il salvataggio e l'eliminazione delle conseguenze di catastrofi naturali che rientra attraverso il confine entro 24 ore dall'attraversamento;
9. un membro delle Forze armate slovene di ritorno da un'operazione o missione internazionale;
10. un agente di Polizia o un funzionario governativo di ritorno da un incarico all'estero, nonché funzionari governativi e giornalisti accreditati in viaggio d'affari all'estero****;
11. la persona che non ha ancora compiuto 15 anni e che attraversa il confine giornalmente o periodicamente perché inserita in un programma educativo – formativo o scientifico nella Repubblica di Slovenia o in uno Stato membro dell'Unione europea o dell'area Schengen e lo dimostra con i relativi attestati;
12. un doppio proprietario o affittuario di terreni nella zona di confine o su entrambi i lati del confine di Stato che attraversa il confine allo scopo di eseguire lavori agricolo - forestali e ritorna oltre confine entro e non oltre 10 ore dopo averlo attraversato;
13. una persona che attraversa il confine per motivi urgenti legati all'eliminazione di un pericolo imminente per la salute, la vita, la proprietà o il verificarsi di danni materiali e ritorna oltre il confine entro 12 ore dall'attraversamento del confine.

*L'eccezione per lo svolgimento di **compiti nel settore dei trasporti internazionali** si applica ai **conducenti di un veicolo commerciale**. Se i conducenti sono senza un veicolo commerciale e in Slovenia non hanno una residenza o un domicilio temporaneo in Slovenia, possono far valere l'eccezione che si applica ai conducenti nel trasporto internazionale (primo punto del primo comma dell'articolo 6 del decreto). I conducenti senza veicolo commerciale che hanno una residenza o un domicilio temporaneo in Slovenia non possono invece far valere tale eccezione.

** **Transito** significa che una persona deve lasciare la Slovenia entro 6 ore, al riguardo deve effettuare il viaggio senza soste inutili e non necessarie, non abbandonando il percorso di transito. I passeggeri possono assolvere a compiti necessari durante il transito, come fare rifornimento di carburante, fermarsi per esigenze fisiologiche, ma non pernottare. Una persona in transito deve essere in possesso di un documento di viaggio in corso di validità (anche il visto o il permesso di soggiorno, se richiesto) e di un documento relativo allo scopo e alla destinazione del transito (a partire dal 14 luglio il documento relativo allo scopo e alla destinazione del transito deve essere presentato solo dai residenti extracomunitari; per i residenti dell'UE è sufficiente il documento di viaggio valido). Non si consente l'ingresso in Slovenia a una persona che si prevede non possa lasciare il territorio della Slovenia a causa delle misure dei paesi vicini.

*** Le persone alle quali le organizzazioni internazionali hanno rilasciato un **documento di viaggio lasciapassare**, e con l'invito o il certificato rilasciato da un'autorità statale della Repubblica di Slovenia, e dimostrano lo scopo ufficiale della loro visita in Slovenia, sono trattate allo stesso modo dei titolari dei passaporti diplomatici.

**** La persona che beneficia dell'eccezione di cui al punto 10 deve essere testata per la presenza del virus SARS-CoV-2 mediante PCR all'arrivo nella Repubblica di Slovenia, le condizioni per l'isolamento vengono fornite dal datore di lavoro fino a quando non riceve il risultato del test.

Eccezioni senza quarantena e PCR o del test rapido antigenico, non più vecchio di sette giorni dalla data del tampone effettuato

Anche le seguenti categorie di persone possono entrare nella Repubblica di Slovenia senza essere inviate alla quarantena domiciliare, provenienti da un paese o una regione sulla lista rossa, se **presentano un risultato negativo di un test molecolare PCR o antigenico HAG per il virus SARS-CoV-2 che non è più vecchio di sette giorni dalla data del tampone effettuato:**

1. il lavoratore migrante giornaliero che ha un rapporto di lavoro in uno degli Stati membri dell'Unione europea o dell'area Schengen, di cui ha la prova o comprova il motivo per attraversare la frontiera come lavoratore migrante e ritorna entro cinque giorni dall'attraversamento del confine;
2. una persona inviata da o verso la prestazione transfrontaliera di servizi in uno degli Stati membri dell'Unione europea o dell'area Schengen, di cui dispone della prova o di una dichiarazione firmata che giustifichi il motivo dell'attraversamento della frontiera e ritorna non più tardi di cinque giorni dopo aver attraversato il confine;
3. una persona che ha già compiuto 15 anni e che attraversa il confine giornalmente o periodicamente perché inserita in un programma educativo – formativo o scientifico nella Repubblica di Slovenia o in uno Stato membro dell'Unione europea o dell'area Schengen e lo dimostra con i relativi attestati;
4. la persona che accompagna un'altra persona di cui al punto 11 del primo comma dell'articolo 10 (studente giornaliero di età inferiore ai 15 anni), ovvero una persona di cui al punto precedente (studente giornaliero di età superiore ai 15 anni) e rientra subito dopo aver effettuato il trasporto;
5. una persona che deve usufruire di un servizio sanitario nella Repubblica di Slovenia e ritorna oltre confine immediatamente dopo che il servizio è stato fornito. Se chi usufruisce del servizio sanitario è un minorenne, il suo tutore può entrare alle stesse condizioni se viaggiano insieme;
6. un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o dell'area Schengen, dove ha fornito protezione e assistenza a persone bisognose di sostegno, cura o assistenza ai familiari, cura dei genitori e contatti con figli, lavori di manutenzione su una struttura privata o su un terreno di proprietà o in affitto o in uso che rientra entro 12 ore dall'attraversamento del confine.

Il test molecolare PCR o il test rapido HAG sono idonei se sono effettuati in un paese membro dell'Unione europea o dell'area Schengen, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord o degli Stati Uniti d'America.

Avviso importante: prima di viaggiare in Italia [assicuratevi di controllare le loro condizioni di ingresso](#) e le misure ai confini.

I posti di blocco nei collegamenti stradali alle frontiere interne vengono divisi in due categorie:

- **i posti di blocco di categoria A** dove chiunque può attraversare il confine e sono aperti ininterrottamente,
- **i posti di blocco di categoria B** in cui è consentito l'attraversamento dei confini solo alle persone che esercitano una delle eccezioni di cui all'articolo 10 del decreto.

Non è consentito attraversare il confine di Stato al di fuori dei punti di controllo di categoria A e categoria B, ad eccezione dei doppi proprietari per lo svolgimento di lavori agricoli-forestali. Una condizione per attraversare il confine, indipendentemente dall'ora e dal luogo di attraversamento del confine, è l'adempimento dei requisiti per l'ingresso allo Stato di cui al presente decreto.

Tutte le altre categorie di persone possono attraversare il confine nei punti di controllo di categoria A in qualsiasi momento, se invece esercitano una delle eccezioni di cui all'articolo 10 anche nei punti di controllo di categoria B durante l'orario di apertura. Se tale persona arriva al punto di controllo di categoria B al di fuori dell'orario di apertura, non deve attraversare il confine, bensì si deve dirigere al più vicino punto di controllo di categoria A o B, se è aperto. La condizione è l'adempimento dei requisiti per l'ingresso nello Stato ai sensi del presente decreto.

I punti di controllo di categoria A sono:

1. Vrtojba,
2. Ferneti/Fernetiči e
3. Scoffie/Škofije.

I punti di controllo di categoria B nei collegamenti stradali sono:

1. Krvavi potok (tra le 5 e le 23),
2. Robič (tra le 5 e le 23, chiuso la domenica e i festivi),
3. Predel (tra le 6 e le 9 e tra le 15 e le 18, chiuso la domenica e i festivi),
4. Nova Gorica (Erjavčeva ulica) (tra le 6 e le 21),
5. Neblo (tra le 5 e le 9 e tra le 16 e le 19) e
6. Rateče (tra le 6 e le 21).

<https://www.gov.si/it/argomenti/sars-cov-2/attraversamento-dei-confini/>